ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAPONARA-SAPONARA
Prot. 0016667 del 25/11/2026
I-1 (Uscita)

MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel./Fax 090/333120
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778
Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742
Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N
e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it
sito web: www.ic-saponara.edu.it
Codice univoco ufficio UF4TSQ
****

Circolare n. 146

Ai docenti a T. D.
Al DSGA
Al sito web dell'Istituto
Bacheca Argo didUP
Amministrazione Trasparente
Albo online

OGGETTO: Informativa sulla fruizione delle ferie - Personale docente a tempo determinato a.s. 2026/2027.

Premesso che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, garantito dalla Costituzione e finalizzato al recupero delle energie psicofisiche, si forniscono al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), le indicazioni relative alle modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza del rapporto di lavoro.
A tal fine, si richiamano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di ferie del personale docente, con particolare riferimento alla disciplina della fruizione e dell'eventuale monetizzazione delle ferie non godute.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)**, che stabilisce:

  «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative

subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

- **Art. 5, comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 55, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede il divieto generale di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, facendo salva, per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario e per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la corresponsione dell'indennità sostitutiva limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie.
- **Art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021**, relativo alle ferie del personale assunto a tempo determinato, che stabilisce, al comma 2, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e che, qualora la durata del rapporto di lavoro non consenta la fruizione delle ferie maturate, queste sono liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
- **Art. 38 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021**, che modifica l'art. 13, comma 15, del CCNL 29/11/2007, stabilendo che:

  «Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative».

  Si richiama, inoltre, la **Dichiarazione congiunta n. 2** allegata al medesimo CCNL, secondo cui, all'atto della cessazione del servizio, le ferie non fruite sono monetizzabili esclusivamente nei casi in cui l'impossibilità di fruirne non sia imputabile o riconducibile al dipendente, quali, a titolo esemplificativo, le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Si richiama, altresì, quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della Legge n. 228/2012.

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

1. Personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)

Il personale docente con contratto fino al 30 giugno fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, quali le vacanze natalizie, pasquali, gli eventuali periodi di sospensione per Carnevale e i ponti, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge n. 228/2012, tali periodi costituiscono i giorni nei quali è consentita la fruizione delle ferie durante il periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni.

Per il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, non opera invece l'automatica imputazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni, in quanto tale periodo è normalmente destinato allo svolgimento degli scrutini, degli esami e delle attività valutative.

Pertanto, l'Amministrazione provvederà a comunicare espressamente ai docenti interessati la possibilità di fruire delle ferie maturate in tale periodo, indicando il termine entro cui presentare la relativa istanza e avvertendo che, in caso di mancata richiesta e conseguente mancata fruizione, potrà venir meno il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, l'eventuale indennità sostitutiva spettante alla cessazione del rapporto di lavoro è determinata nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle lezioni nei quali era consentito fruirne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Fruizione delle ferie durante il restante periodo dell'anno scolastico

Durante la restante parte dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è consentita, nel limite massimo di sei giornate lavorative, se maturate, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale interessato con altro personale in servizio nella stessa sede, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Personale docente con contratto fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto)

Per il personale docente con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e compatibilmente con gli obblighi di servizio.
L'eventuale monetizzazione delle ferie non fruite è esclusa, salvo i casi eccezionali previsti dalla normativa vigente, qualora l'impossibilità di fruirne non sia imputabile o riconducibile al dipendente, quali, a titolo esemplificativo, le ipotesi di malattia, infortunio, maternità obbligatoria o altre situazioni tutelate dalla legge.

4. Personale docente supplente breve e saltuario

Al personale docente supplente breve e saltuario si applica la disciplina specificamente prevista dall'art. 1, comma 55, della Legge n. 228/2012.
In particolare, il personale interessato ha diritto all'eventuale trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti, nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni.
Per tali periodi non è necessario un apposito avviso del Dirigente scolastico, in quanto le giornate di sospensione delle lezioni risultano preventivamente definite e rese note attraverso il calendario scolastico regionale.
Per il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, è invece necessaria un'espressa comunicazione del Dirigente scolastico, con indicazione del termine per la presentazione della

domanda di ferie e con avviso delle conseguenze della mancata fruizione ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva.

5. Riferimento giurisprudenziale

Si richiama la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16530 del 27 maggio 2026, che ha chiarito le modalità di applicazione dell'art. 1, comma 55, della Legge n. 228/2012, precisando la distinzione tra i periodi di sospensione delle lezioni compresi tra l'inizio e la fine delle stesse e il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

La medesima pronuncia ha precisato che analoga disciplina si applica alle giornate di riposo previste dalla Legge n. 937/1977.

Si precisa, infine, che la fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e delle esigenze di servizio.

La presente circolare costituisce informativa al personale interessato in ordine alle modalità di fruizione delle ferie e all'eventuale riconoscimento dell'indennità sostitutiva, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Muzio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 /1993